Consiglio di Presidenza
della Giustizia Eributaria

Roma,\_\_\_\_

COMMISSIONE I STATUS IL PRESIDENTE

> Al sig. Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della **LIGURIA**

Oggetto: Quesito sulla cessazione dall'incarico di giudice tributario in base all'art. 8, comma 1 L. n. 130/2022.

In riferimento alla nota prot. n. 1816 del 14/02/2023 con la quale la S.V. ha posto un quesito relativo al termine ultimo dell'incarico di giudice tributario alla luce delle modifiche introdotte dalla disposizione richiamata in oggetto, tenuto conto della proroga dei termini di cui all'art. 3 comma 6, del D.L. n. 198/2022 (c.d. decreto milleproroghe); in particolare ha posto il problema se la proroga di un anno comporti lo spostamento automatico della cessazione dal servizio alla data del 1° gennaio 2024, ovvero debba, in ogni caso, essere rispettato il limite massimo dei settantacinque anni di età, di cui all'art. 11, comma 2, d.lgs. 545/1992, qualora raggiunto prima del 1° gennaio 2024.

Al riguardo si fa presente che la disposizione di cui sopra, come modificata dall'art.1, comma 1, lett. n), n. 2.2 )della Legge n. 130/2022 troverà applicazione soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2028, per cui fino a tale data resterà in vigore l'originario limite massimo di età dei 75 anni per la cessazione dall'incarico dei giudici tributari.

Con i migliori saluti.

Paola MASTROBERARDINO<sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93